

Codice A1604C

D.D. 14 maggio 2026, n. 337

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Meda 2, ubicato in Via Quintino Sella località Cascina Fontana, nel Comune di Borgomanero (NO) e gestito dall'Acqua Novara VCO S.p.A..



ATTO DD 337/A1604C/2026

DEL 14/05/2026

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE
A1600A - AMBIENTE, ENERGIA E TERRITORIO
A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque**

OGGETTO: Regolamento regionale 15/R/2006 – Definizione dell’area di salvaguardia del pozzo potabile denominato Meda 2, ubicato in Via Quintino Sella località Cascina Fontana, nel Comune di Borgomanero (NO) e gestito dall’Acqua Novara VCO S.p.A..

L’Ente di Governo dell’Ambito n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”, d’intesa con il Comune di Borgomanero (NO) e la Società Acqua Novara VCO S.p.A. - gestore d’Ambito nonché committente dello studio idrogeologico per la ridefinizione dell’area di salvaguardia - con nota in data 14/1/2026, ha trasmesso la documentazione corredata dagli atti a firma dei professionisti incaricati dal gestore - dott. geol. Mattia Bertani e dott. for. Enrico Pozzi - a supporto della proposta di definizione dell’area di salvaguardia ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 e ss.mm.ii. del pozzo potabile denominato *Meda 2*, ubicato in Via Quintino Sella località Cascina Fontana nel medesimo Comune di Borgomanero.

Il pozzo è stato realizzato in deroga all’autorizzazione alla ricerca di acque sotterranee come da Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/906 del 9/8/2022, finalizzata a contrastare la contingente situazione di deficit idrico; successivamente, il pozzo ha ottenuto l’autorizzazione alla derivazione con la determinazione dirigenziale n. 184/2022 del 20/12/2022 dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 1 “*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*”.

Il pozzo è stato completato fra il 10/5/2023 e il 14/9/2023, su un terreno agricolo limitrofo ad un’area boscata, circa 950 metri a Nord-Ovest del pozzo potabile *Meda*, la cui area di salvaguardia è stata approvata - ai sensi del regolamento regionale 15/R/2006 - con la determinazione n. 287 del 17/11/2006, agli atti presso l’archivio del Settore A1604C *Tutela e uso sostenibile delle acque* della Direzione regionale Ambiente, Energia e Territorio.

In data 18/10/2023 il gestore Acqua Novara VCO S.p.A. ha proceduto a richiedere alla Provincia di Novara la concessione di derivazione d’acqua ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 e ss.mm.ii..

La Provincia di Novara, con nota in data 19/8/2024, ha comunicato che - vista la determinazione n. 184/2022 dell’Ente di Governo dell’Ambito n. 1 che sostituisce l’autorizzazione alla ricerca per la derivazione da acqua sotterranea dal pozzo in esame - il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione rimane sospeso in attesa del provvedimento di perimetrazione dell’area di

salvaguardia della captazione, come indicato al comma 7 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10/R/2003, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che il nuovo pozzo è ubicato in località Cascina Fontana, nel settore meridionale del territorio comunale di Borgomanero, a circa 300 metri di distanza dal confine con Fontaneto d'Agogna a Ovest e Cressa a Sud, ad una quota di 275 metri s.l.m.; nel dettaglio, è stato trivellato su un terreno agricolo limitrofo ad un'area boscata, raggiungibile mediante strada sterrata accessibile da Via Quintino Sella a Nord o dalla Strada Vicinale Sant'Alessandro a Sud.

Dal punto di vista cartografico, il pozzo è ricompreso nella sezione 094100 "Cureggio" della Carta Tecnica Regionale alla scala 1:10.000 mentre, per quanto concerne l'inquadramento catastale, è identificabile nel mappale n. 884 del foglio di mappa n. 30.

L'area in cui si colloca il pozzo è situata nell'estrema porzione orientale della valle fluvio-glaciale del torrente Agogna, che scorre a una distanza di circa 750 metri più a Ovest del pozzo e la sua conformazione topografica è strettamente connessa alla sua genesi glaciale e post-glaciale: la morfologia del territorio è infatti il risultato della successione dei fenomeni di deposito ed erosione che si sono verificati durante il Quaternario, seguita al sollevamento post-pliocenico. Si ritrovano quindi accanto a tipiche forme glaciali, come dossi isolati o colline appiattite, che caratterizzano il territorio più a Nord dell'area e che rappresentano i lembi residui dell'anfiteatro morenico Cusio-Verbano, morfologie di chiara origine fluvio-glaciale, alle quali appartengono i sistemi terrazzati, presenti in modo particolare nelle porzioni più marginali della valle, che digradano in modo non sempre ben definito verso il corso del torrente Agogna. Il pozzo è stato realizzato in un settore prevalentemente pianeggiante dove a grande scala è possibile distinguere una modesta pendenza verso Sud; circa 200 metri più a Ovest scorre, debolmente incassato, il rio Geola, mentre 500 metri più a Est si imposta il piede del versante fluvio-glaciale che delimita la piana con pendenze medie del 15-30%, generando un dislivello di una quarantina di metri.

Le formazioni geologiche affioranti nell'area sono essenzialmente di origine alluvionale quaternaria, una situazione comune a tutta la pianura situata a Nord di Novara e che si estende verso settentrione, fino alle prime cerchie moreniche che bordano a Sud i grandi laghi subalpini; tali formazioni sono costituite pressoché interamente da depositi continentali quaternari di natura fluvio-glaciale o fluviale e sono, a partire dall'unità più antica, le seguenti:

– *depositi fluvio-glaciali del Riss* - contraddistinti, prevalentemente, da ghiaie mediamente alterate, con subordinate sabbie e limi che hanno un paleosuolo argilloso di colore giallo ocra con potenza di circa 1-3 metri, talvolta ricoperto da depositi löessici; la loro origine viene fatta risalire al periodo cataglaciale rissiano e affiorano nella porzione più nord-orientale dell'area, altimetricamente rilevata;

– *depositi fluvio-glaciali del Würm-Riss* - costituiti da alluvioni di natura fluvio-glaciale formate da un complesso omogeneo di ghiaie debolmente alterate e sabbie, composte da graniti, scisti, porfidi e gneiss, originari della zona Cusio-Ossola; hanno un paleosuolo di colore giallo-rossiccio di spessore inferiore al metro, talora ricoperto da depositi löessici; la loro origine viene fatta risalire al periodo cataglaciale compreso tra il Riss ed il Würm e affiorano nelle porzioni più marginali della piana fluvio-glaciale, rialzate di qualche metro rispetto al fondovalle;

– *depositi fluviali e fluvio-glaciali dell'Olocene* - costituiti da alluvioni di origine fluvio-glaciale rimodellate in tempi recenti dall'attività fluviale post-glaciale, rappresentate da ghiaie e ciottoli non alterati immersi in abbondante materiale sabbioso, con intercalati livelli sabbioso-limosi di ridotta estensione e potenza; la loro origine è recente e viene fatta risalire all'Olocene, affiorano nella porzione preponderante dell'area in esame e rappresentano i terreni dove è stato realizzato il nuovo pozzo.

Le caratteristiche tecnico-costruttive e di completamento del pozzo *Meda 2* sono desumibili dalla

documentazione contenuta negli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza.

La colonna pozzo messa in opera è in acciaio inox di lunghezza pari a 102,5 metri, è stata posata coassialmente al perforo, le giunzioni sono state effettuate mediante elettrosaldature ed è dotata di apposito fondello cieco; la tubazione è stata lasciata sporgente dal piano-campagna originario per una lunghezza di 0,7 metri e la testa del pozzo è stata chiusa da flangia bullonata cieca. La perforazione si è spinta fino a -121 metri, tuttavia, la restante parte del perforo, da -102,5 a -121 metri, è stata abbandonata in quanto non produttiva e ritombata con ghiaietto.

Il pozzo, pertanto, risulta profondo 121 metri dal piano-campagna, filtra tra -50 e -58 metri, tra -63 e -67 metri, tra -69 e -75 metri, tra -78 e -80 metri e tra -82,5 e -92,5 metri e ha una portata massima di esercizio di 8 l/s; i tratti di tubazione filtrante - per un totale di 30 metri - sono stati posizionati nel solo acquifero profondo, con filtri del tipo "a ponte". Il completamento dell'intercapedine tra la tubazione definitiva ed il perforo è stato eseguito con le seguenti modalità, a partire dal piano-campagna:

- fino a -40 metri: cementazione con boiaccia di cemento;
- da -40 a -46 metri: tamponamento in bentonite sodica;
- da -46 a -102,5 metri: ghiaietto siliceo selezionato.

Dalla consultazione della *Carta della base dell'acquifero superficiale*, approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009, modificata dalla determinazione n. 900 del 3/12/2012 e da successivi atti amministrativi di modifica puntuale quale strumento per la valutazione della conformità delle opere di derivazione di acqua sotterranea ai principi di cui all'articolo 2 della legge regionale 30/4/1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7/4/2003, n. 6, si evince che in corrispondenza del pozzo in esame la base dell'acquifero superficiale si colloca ad una quota di circa 243 metri s.l.m., ovvero a circa 32 metri di profondità dal piano-campagna.

Il pozzo risulta pertanto a norma, dal momento che filtra esclusivamente il sistema acquifero profondo.

Dalla documentazione agli atti si evince che al termine della realizzazione del pozzo *Meda 2* sono state eseguite una prova di pompaggio a portata variabile e a portata costante.

Al fine di valutare la portata critica del nuovo pozzo, l'efficienza idraulica e la curva caratteristica dello stesso, in data 12/9/2023 è stata effettuata una prova di pompaggio a portata variabile con quattro diversi valori di portata (2,5 l/s, 5 l/s, 8 l/s e 10,5 l/s) con durata costante di 1,5 ore; le portate specifiche utilizzate indicano che la produttività dell'acquifero è di modesta entità, mentre risulta che 9 l/s corrispondono alla portata critica, cioè il valore di portata oltre il quale non è più conveniente utilizzare il pozzo.

In data 13-14/9/2023 è stata eseguita anche una prova di pompaggio a portata costante di 8 l/s per la durata di 24 ore, nel corso della quale sono stati misurati gli abbassamenti del livello idrico del pozzo, seguita ad una fase di spegnimento della pompa dove si sono misurati gli innalzamenti del livello per le successive 6 ore, nelle quali si è avuto il recupero del 95% circa dell'abbassamento, indice di una discreta ricarica dell'acquifero; l'andamento della curva misurata è indice di un acquifero di tipo confinato non completamente omogeneo.

Per la caratterizzazione idrogeologica dell'acquifero captato dal pozzo si sono utilizzate, in particolare, le considerazioni sull'andamento della curva caratteristica del pozzo, oltre ai valori di portata specifica tratti dalla prova a portata variabile, utili per ricavare la tipologia idraulica dell'acquifero e i parametri idrogeologici quali trasmissività, conducibilità idraulica, coefficiente d'immagazzinamento.

Per il calcolo delle isocrone è stato utilizzato il metodo di Bear per falda inclinata (1979), così come proposto da Beretta (1992) e Francani (1997), valido per acquiferi omogenei ed isotropi, mentre per quanto riguarda i dati relativi alle caratteristiche di deflusso della falda captata si è fatto riferimento alla conoscenza dell'assetto idrogeologico locale e ai risultati ottenuti dalla caratterizzazione idrodinamica.

La proposta di definizione è stata determinata considerando, per la simulazione modellistica, la portata massima richiesta in concessione, ovvero il volume d'acqua prelevato derivante da un pompaggio continuo per 24 ore - pari a 8 l/s - e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un grado di vulnerabilità intrinseca trascurabile dell'acquifero captato, valutato confrontando i risultati derivanti dall'applicazione di diverse metodologie di calcolo (G.O.D., Foster, 2002 e De Luca - Verga, 1991).

L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare e raggio pari a 10 metri intorno al pozzo, per una superficie di 314 metri quadrati;
- zona di rispetto ristretta, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 60 giorni, per una superficie di 9.167 metri quadrati;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-circolare, dimensionata sulla base dell'isocrona a 180 giorni, per una superficie di 27.209 metri quadrati.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l'elenco delle particelle catastali interessate nell'elaborato "*REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI NOVARA - COMUNE DI BORGOMANERO - Nuovo pozzo ad uso potabile MEDA 2 in località Cascina Fontana (Acqua Novara.Vco S.p.A.) - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Data: Settembre 2023 - Base cartografica: Carta Catastale Scala 1:1.500*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Mattia Bertani - e agli atti con la documentazione trasmessa.

La proposta sopraindicata ricade interamente nel territorio del Comune di Borgomanero (NO) che l'ha approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 59, in data 28/5/2025.

Dagli atti di progetto presentati a corredo dell'istanza, risulta che le zone di rispetto, ristretta e allargata, ricadono totalmente in aree agricole per le quali è risultato necessario redigere uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e che sono attraversate da tratti sterrati di viabilità interpodereale utilizzati saltuariamente dai proprietari dei fondi e dal gestore per l'accesso al pozzo e, per tale motivo, non si rileva un transito sistematico e significativo in termini di rischi correlati alla ricaduta di inquinanti aerodispersi e al dilavamento di sostanze antigelive e non costituiscono, pertanto, un centro di pericolo tale da dover prevedere interventi di sicurezza.

L'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, valutata la documentazione tecnica e gli elaborati allegati all'istanza, con nota in data 26/10/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 la proposta di definizione presentata, ritenendo corretto il calcolo delle isocrone e non rilevando centri di pericolo significativi all'interno dell'area sottoposta a salvaguardia.

Nella medesima nota, la stessa ARPA ha tuttavia evidenziato alcune misure cautelative da adottare all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- provvedere alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- provvedere all'installazione di adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa;
- le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia dovranno essere svolte in ottemperanza alla normativa vigente, inoltre non dovranno cambiare le destinazioni d'uso o essere oggetto di trasformazioni che aumentino il livello di rischio per la risorsa;
- dal momento che nella zona di rispetto allargata sono presenti aree agricole, per tali aree è stato

predisposto uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari al fine di regolare le pratiche agrarie sul territorio in questione.

L'ASL di Novara - S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, valutata la documentazione allegata all'istanza, con nota in data 31/10/2023 - agli atti dell'amministrazione - ha espresso parere favorevole alla proposta presentata, evidenziando tuttavia alcune misure cautelative a valenza igienico-sanitaria da adottarsi all'interno dell'area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata:

- si provveda alla sistemazione e alla manutenzione della zona di tutela assoluta conformemente alle disposizioni di cui al regolamento regionale 15/R/2006;
- si provveda a mettere in sicurezza i tratti di viabilità interferenti con le zone di rispetto onde evitare infiltrazioni di ogni tipo (anche da sversamenti accidentali) e dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche o di dilavamento;
- si rispettino le indicazioni contenute nel Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari di cui all'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006;
- si escluda la presenza di manufatti (opere igienico-sanitarie) e lo svolgimento di attività capaci di causare inquinamenti della risorsa idrica oppure danni o eventi in grado di ridurre la protezione naturale dell'acquifero;
- si provveda a vietare all'interno dell'area di salvaguardia lo stoccaggio di prodotti pericolosi per la risorsa idrica, la dispersione di fanghi, acque reflue e gli scarichi di acque reflue (anche se depurati), i pozzi perdenti e le fosse Imhoff o equivalenti sistemi di trattamento di acque reflue;
- prima dell'immissione in rete dovrà essere verificata la potabilità dell'acqua.

Nella medesima nota, la stessa ASL ha sottolineato che si riserva comunque la facoltà di prescrivere tutte le modifiche tecniche che riterrà necessarie alla luce di future valutazioni analitiche e ispettive.

Le aree limitrofe al pozzo sono occupate da boschi di latifoglie, principalmente da *Robinia pseudoacacia* e da prati-pascoli permanenti, alternati a seminativi. In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006, la documentazione presentata comprende anche la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari; tale proposta - che contiene le conclusioni sullo studio pedologico dell'areale interessato - indica che i terreni agrari nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, sono caratterizzati da una capacità protettiva moderatamente alta e che l'acquifero è caratterizzato da una vulnerabilità intrinseca trascurabile. Di conseguenza, gli appezzamenti agrari ricadenti nelle zone di rispetto sono ascrivibili alla Classe 4 di gestione agricola e, conseguentemente, presentano una minima suscettibilità di contaminazione della risorsa idrica che determina una minima limitazione degli interventi agronomici ammessi sulle colture presenti.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 4, in data 29/1/2026.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione risulta conforme ai criteri generali di cui al regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta risulta dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia possa essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico della captazione, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione della zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, che dovrà essere completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- si provveda all'installazione di adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa;
- si effettuino interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti sterrati di viabilità interpodereale utilizzati saltuariamente dai proprietari dei fondi e dal gestore per l'accesso al pozzo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- si provveda alla verifica degli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- si provveda a far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia;
- prima che le acque prelevate vengano immesse nella rete acquedottistica siano eseguiti dall'ASL competente per territorio tutti i campionamenti ai fini dell'espressione del giudizio d'idoneità al consumo umano, come previsto dalle vigenti norme in materia;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole all'interno dell'area di salvaguardia sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui al Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegato alla proposta di definizione, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno dell'area medesima e trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del regolamento regionale 15/R/2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari relativo alle particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia, che dovrà essere sottoscritto dai conduttori delle particelle a destinazione agricola e che dovrà altresì essere inviato, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Provincia di Novara del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari è vietato lo spandimento di concimi chimici e la somministrazione di qualsiasi tipologia di fertilizzanti e di prodotti fitosanitari;

ritenuto che le attività agricole insistenti nell'area di salvaguardia potranno essere condotte in

conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista l'Ordinanza Commissariale n. 1/A16.000/906 del 9/8/2022, finalizzata a contrastare la contingente situazione di deficit idrico;

vista la successiva determinazione dirigenziale n. 184/2022 del 20/12/2022 dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*" con la quale è stata rilasciata alla Società Acqua Novara VCO S.p.A. autorizzazione sostitutiva ad ogni effetto a tutti gli atti di assenso - comunque denominati - di competenza delle amministrazioni interessate alla trivellazione di un nuovo pozzo in Comune di Borgomanero (NO), località Cascina Fontana, denominato *Meda 2*;

vista la domanda, in data 18/10/2023, con la quale Acqua Novara VCO S.p.A. ha presentato alla Provincia di Novara - ai sensi del regolamento regionale 10/R/2003 - domanda di concessione di piccola derivazione d'acqua sotterranea ad uso potabile tramite il pozzo denominato *Meda 2*;

vista la nota, in data 19/8/2024, con la quale la Provincia di Novara ha comunicato al gestore Acqua Novara VCO S.p.A. che il procedimento amministrativo per il rilascio della concessione rimane sospeso in attesa del provvedimento di perimetrazione dell'area di salvaguardia della captazione, come indicato al comma 7 dell'articolo 14 del regolamento regionale 10/R/2003, trattandosi di acque che verranno erogate a terzi mediante un impianto di pubblico acquedotto;

vista la nota dell'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est, in data 26/10/2023 - prot. n. 7175;

vista la nota dell'ASL di Novara - S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione, in data 31/10/2023;

visto il verbale di deliberazione della Giunta comunale di Borgomanero (NO) n. 59, in data 28/5/2025, di approvazione della proposta di definizione presentata;

vista la nota dell'Ente di Governo dell'Ambito n. 1 "*Verbano Cusio Ossola e Pianura Novarese*", in data 14/1/2026 - prot. n. 0000054, di trasmissione degli atti della proposta di definizione presentata;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 8-8111 del 25/1/2024.

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- legge regionale 26/3/1990, n. 13 "Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 30/4/1996, n. 22 "Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee" e ss.mm.ii.;
- legge regionale 20/01/1997, n. 13 "Delimitazione degli ambiti territoriali ottimali per l'organizzazione del servizio idrico integrato e disciplina delle forme e dei modi di cooperazione tra gli Enti locali ai sensi della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modifiche ed integrazioni. Indirizzo e coordinamento dei soggetti istituzionali in materia di risorse idriche" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/7/2003, n. 10/R recante "Disciplina dei procedimenti di

concessione di derivazione di acqua pubblica (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;

- regolamento regionale 20/2/2006, n. 1/R recante "Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 11/12/2006, n. 15/R recante "Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R recante "Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- regolamento regionale 28/12/2007, n. 12/R recante "Designazione di ulteriori zone vulnerabili da nitrati di origine agricola ai sensi del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)" e ss.mm.ii.;
- articolo 17 della legge regionale 28/7/2008, n. 23;
- articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla D.G.R. n. 10-9336 dell'1/8/2008;
- D.G.R. n. 34-11524 del 3/6/2009 "Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007" e successivi atti amministrativi di modifica puntuale;
- decreto legislativo 23/2/2023, n. 18, "Attuazione della direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano" così come integrato e corretto dal decreto legislativo 19/6/2025, n. 102;

determina

- a. L'area di salvaguardia del pozzo potabile denominato *Meda 2*, ubicato in Via Quintino Sella località Cascina Fontana, nel Comune di Borgomanero (NO) e gestito dall'Acqua Novara VCO S.p.A., è definita come risulta nell'elaborato "*REGIONE PIEMONTE - PROVINCIA DI NOVARA - COMUNE DI BORGOMANERO - Nuovo pozzo ad uso potabile MEDA 2 in località Cascina Fontana (Acqua Novara.Vco S.p.A.) - DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA - Data: Settembre 2023 - Base cartografica: Carta Catastale Scala 1:1.500*", estratto conformemente dalla relazione a firma del professionista incaricato dal gestore - dott. geol. Mattia Bertani - e allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale.
- b. La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone - pari a 8 l/s - portata massima richiesta in concessione emungibile dal pozzo derivante da un pompaggio continuo per 24 ore.
- c. Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del regolamento regionale 15/R/2006 recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi, rispettivamente, alla zona di tutela assoluta e alle zone di rispetto, ristretta ed allargata.

Per quanto concerne le attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, tenendo conto che le particelle catastali ricadono in Classe 4 di gestione agricola, nella zona di rispetto ristretta è vietata la stabulazione del bestiame e lo stoccaggio e l'accumulo di effluenti zootecnici. Nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è altresì vietato l'impiego per scopi non agricoli di mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione, l'accumulo e lo stoccaggio di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e la dispersione di fanghi e acque reflue, anche se depurati. I conduttori delle particelle agricole ricadenti nell'area di salvaguardia devono, al fine di poter impiegare fertilizzanti e prodotti fitosanitari, sottoscrivere un Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, che deve essere trasmesso, sotto forma di comunicazione, alla Provincia di Novara.

La gestione dei fertilizzanti nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, dovrà essere condotta mediante un accurato bilanciamento in funzione soprattutto delle caratteristiche del suolo e delle asportazioni prevedibili, con un apporto di azoto ammesso entro il limite di 170 kg annui per ettaro. Il bilanciamento di cui sopra sarà dimostrato tramite la compilazione del Piano di Utilizzazione Agronomica (PUA), previsto dal regolamento regionale 29/10/2007, n. 10/R, o a mezzo di un analogo strumento. Anche la fertilizzazione effettuata con prodotti contenenti *fosforo* e *potassio* dovrà apportare al suolo un contenuto di macroelementi nutritivi non superiore alla stima dei prevedibili asporti delle colture e l'apporto di *fosforo* e *potassio* dovrà essere sospeso nel caso in cui la dotazione nel terreno dei due macroelementi superi i limiti indicati dall'Allegato C del regolamento regionale 15/R/2006. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno contenere un basso contenuto in cadmio (<90 mg Cd/kg di anidride fosforica).

In relazione ai trattamenti di difesa fitosanitaria e di diserbo delle colture, nelle zone di rispetto, ristretta e allargata, è possibile effettuare trattamenti con i prodotti ammessi dalla normativa vigente in materia di produzione biologica; sono ammessi trattamenti con prodotti diversi solo se conformi alle norme di produzione integrata vigenti.

Nell'area di salvaguardia è sempre vietata l'utilizzazione di geodisinfestanti e di biocidi; inoltre, è vietato intervenire con mezzi di tipo chimico finalizzati al contenimento della vegetazione in aree a particolare destinazione funzionale all'interno delle zone classificate o assimilate a bosco ai sensi del d.lgs. 3/4/2018, n. 34.

d. Il gestore del servizio idrico integrato per il territorio comunale di Borgomanero (NO) - Acqua Novara VCO S.p.A. - come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del regolamento regionale 15/R/2006, è altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:

- assicurare che la zona di tutela assoluta, così come previsto dall'articolo 4 del regolamento regionale 15/R/2006, sia completamente dedicata alla gestione della risorsa, protetta da possibili infiltrazioni d'acqua dalla superficie e, salvo comprovata impossibilità realizzativa, recintata al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tale zona dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore e alle autorità di controllo;
- installare adeguata cartellonistica di segnalazione in corrispondenza dell'opera di presa;
- effettuare interventi di pulizia e di manutenzione periodica dell'opera di presa e del manufatto contenente il pozzo;
- ottenere dall'ASL competente per territorio il giudizio di potabilità delle acque prelevate prima di immettere le stesse nella rete acquedottistica comunale.

d. A norma dell'articolo 8, comma 3 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente provvedimento è trasmessa, oltre che ai proponenti:

- alla Provincia di Novara affinché inserisca nel disciplinare di concessione le prescrizioni poste a carico del concessionario del servizio idrico integrato per il territorio comunale di Borgomanero - Acqua Novara VCO S.p.A. - per la tutela del punto di presa;
- alla struttura regionale competente in materia di Pianificazione e gestione urbanistica;
- all'ASL di Novara - S.C. Servizio d'Igiene degli Alimenti e della Nutrizione;
- all'ARPA - Dipartimento territoriale Piemonte Nord Est.

d. A norma dell'articolo 8, comma 4 del regolamento regionale 15/R/2006, copia del presente

provvedimento è altresì trasmessa alla Provincia di Novara per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento e al Comune di Borgomanero, affinché lo stesso provveda a:

- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
- notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli;
- emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
- verificare le condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento dei tratti sterrati di viabilità interpodereale utilizzati saltuariamente dai proprietari dei fondi e dal gestore per l'accesso al pozzo ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall'articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture;
- verificare gli eventuali centri di rischio potenzialmente pericolosi per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa - laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- far svolgere in ottemperanza alla normativa vigente le attività effettuate all'interno dell'area di salvaguardia.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

IL DIRIGENTE (A1604C - Tutela e uso sostenibile delle acque)
Firmato digitalmente da Paolo Mancin

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. Meda2_ADS_1500_A3.pdf

Allegato 

1 L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento

COORDINATE AREE DI SALVAGUARDIA (origine: pozzo)**ZONA DI TUTELA ASSOLUTA** (Criterio geometrico)

Area delimitata da un cerchio con raggio di 10,0 m dall'origine.

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA (Isocrona 60gg.)

punto	x [m]	y [m]
1	-54,231	0,000
2	-52,152	-13,974
3	-46,819	-26,993
4	-38,246	-38,204
5	-26,976	-46,674
6	-13,973	-52,076
7	0,000	-53,873
8	13,901	-51,889
9	27,004	-46,766
10	38,275	-38,254
11	46,814	-27,003
12	52,110	-13,929
13	54,784	0,000
14	52,833	14,192
15	47,353	27,388
16	38,774	38,831
17	27,382	47,480
18	14,128	52,808
19	0,000	54,475
20	-14,234	53,110
21	-27,330	47,332
22	-38,521	38,539
23	-47,228	27,291
24	-52,440	14,079

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA (Isocrona 180gg.)

punto	x [m]	y [m]
1	-93,613	0,000
2	-89,895	-24,087
3	-80,282	-46,351
4	-65,928	-65,884
5	-46,444	-80,391
6	-24,051	-89,681
7	0,000	-92,856
8	24,104	-89,969
9	46,519	-80,560
10	65,502	-65,481
11	80,729	-46,583
12	90,617	-24,279
13	93,577	0,000
14	90,846	24,378
15	81,628	47,168
16	66,751	66,851
17	47,128	81,629
18	24,304	90,794
19	0,000	94,589
20	-24,453	91,258
21	-47,129	81,630
22	-65,599	66,599
23	-81,520	47,089
24	-90,585	24,304

PARTICELLE CATASTALI**ZONA DI TUTELA ASSOLUTA** (Criterio geometrico)

superficie totale: 314 mq

Foglio 30			
in toto	pro parte		
	884		

ZONA DI RISPETTO RISTRETTA (Isocrona 60gg.)

superficie totale: 9.167 mq

Foglio 12			
in toto	pro parte		
	443	444	447
	448	449	884
	886	1187	1196

ZONA DI RISPETTO ALLARGATA (Isocrona 180gg.)

superficie totale: 27.209 mq



Foglio 12				
in toto	pro parte			
	434	439	440	442
	443	444	445	446
	447	448	449	674
	676	677	691	883
	884	885	886	893
	961	964	1057	1103
	1186	1187	1196	1198

REGIONE PIEMONTE

PROVINCIA DI NOVARA

**COMUNE DI
BORGOMANERO**

Opera di captazione:	Nuovo pozzo ad uso potabile "MEDA 2" in località Cascina Fontana (Acqua Novara.Vco S.p.A.)
Elaborato:	DEFINIZIONE DELLE AREE DI SALVAGUARDIA
Data:	Settembre 2023
Base cartografica:	Carta Catastale Scala 1 : 1.500
Redatto:	  Dott. Mattia Bertani Casale Tabuloni n°32 Borgomanero (No) tel 0322 843722 www.studiobertani.it
Visto/ approvato:	



● Pozzo "MEDA 2" - Foglio 30, Particella 884
 origine assi (punto 0,0)
 Coordinate WGS84:
 lat. 45,66324° long. 8,49621°
 N 5.056.756 E 460.754

— Limite di Foglio di Mappa catastale

Y
 ↑
 X
 →

Assi cartesiani con centro (0,0)
 coincidente con l'ubicazione del pozzo
 e con asse Y orientato verso il Nord
 geografico

AREE DI SALVAGUARDIA

○ Zona di Tutela Assoluta
 raggio: 10 m (art. 94 comma 3 D.Lgs.152/2006 e s.m.i.)

○ Zona di Rispetto Ristretta
 isocrona 60 giorni

○ Zona di Rispetto Allargata
 isocrona 180 giorni

 Dott. Geol. Mattia BERTANI Ordine dei Geologi del Piemonte n.588 Casale Tabuloni, 32 - 28021 Borgomanero (No) tel. 0322 843722 - fax. 0322 060155 - cell. 349 1884498 www.studiobertani.it - e-mail: mattia.bertani@studio.it			
Località: Pozzo "Meda 2" C.na Fontana, Borgomanero (No)			
Titolo: Definizione delle Aree di salvaguardia			
Commissa:	File:		
rif: 1122-22	00_Meda2_ADS_1500_A3.pdf		
Rev:	Data emissione:	Foglio:	Scala:
00	Settembre 2023	A3	1:1.500